



Il fondo naturale e la gestione dei superamenti tabellari

Maurizio Di Tonno / Gabriele Fabietti



DEFINIZIONI

- Valore di fondo (ISO 19258): Concentrazione di una sostanza nel suolo derivante dai processi geologici e pedologici, comprendente **anche l'apporto di sorgenti diffuse**.
- Contenuto naturale pedo-geochimico (ISO 19258): Concentrazione di sostanze nei suoli, risultante da processi naturali geologici e pedologici, senza alcuna interferenza di origine antropica.
- Valore di fondo (US EPA, 1995): Concentrazioni di composti inorganici nei suoli o nei sedimenti situati in prossimità di siti inquinati, ma che non sono influenzati dalle attività svolte nel sito o ad esse ricollegabili.



Superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione

D.M. 10 agosto 2012 n. 161

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo

art. 41 bis L. 98 del 9/8/2013

“Decreto del fare”

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione di d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Si applica a tutte le altre casistiche, ossia alle movimentazioni inferiori ai 6.000 m³ (c.d. piccoli cantieri) e a tutte le casistiche che non ricadono nel D.M. 161/2012



D.M. 10 agosto 2012 n. 161 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo

Art. 5 c.4 - Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti [...] superino le CSC di cui alle colonne A e B [...] **è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati.**

A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un **piano di accertamento** per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in contraddittorio con l'Arpa competente per territorio.

Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al c. 3. [...]



D.M. 10 agosto 2012 n. 161

Tale piano dovrà essere eseguito in contraddittorio con l'ARPA o APPA competente per il territorio.

In questo caso non è definita una tempistica perché il Piano di accertamento precede il Piano di Utilizzo e pertanto precede la presentazione da cui partono i 90 gg.




Sentenza TAR Lazio n. 6187 del 10/06/2014
specifica che il termine di conclusione del
procedimento va individuato in base alle norme
generali sul procedimento amministrativo.

Attività di Arpa:

- lettura della proposta del Piano di Accertamento con verifica documentale dell'idoneità del piano di campionamento, delle modalità di trattamento statistico dei dati e della conformità con il protocollo per la definizione dei fondi naturali;
- sopralluogo in fase prelievo di campioni ed eventuale prelievo di contro campioni
- analisi degli eventuali contro campioni
- valutazione dei risultati e condivisione di valori di fondo da assumere.



D.M. 10 agosto 2012 n. 161





Obiettivi del Piano di accertamento

- Illustrare alcuni modelli concettuali geologici che consentono di correlare una determinata situazione geologico/ambientale a determinati valori soglia di concentrazione relativamente ad alcuni metalli
- Utilizzare un modello concettuale per progettare il campionamento dei terreni e valutare i dati di concentrazione ottenuti definendo uno o più valori soglia, in funzione del numero di popolazioni individuate
- Evidenziare come l'esplorazione statistica dei dati sia utile a confermare, affinare oppure, in qualche caso, ribaltare il modello concettuale precedentemente proposto



art. 41 bis L. 98 del 9/8/2013 “Decreto del fare”

c.1 [...] in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al DM 161/2012, i materiali da scavo [...] sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis [...]

se il produttore dimostra che:

[...]

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione

e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, **fatti salvi i valori di fondo naturale**;



interpretazione dell'art. 41 bis L. 98 del 9/8/2013

In caso di superamento dei limiti attribuibile a fondo naturale, il piano di accertamento deve essere validato dall'Arpa?

Un obbligo in tal senso esiste solo nel caso di applicazione del DM 161/2012, ma non nel caso dell'art. 41bis.

Il dichiarante deve però avere a disposizione **sufficienti informazioni**, anche di carattere bibliografico o derivanti da studi pregressi, che **dimostrino** che il superamento dei limiti, tanto in merito al sito di produzione, quanto sul sito di destinazione (che deve avere caratteristiche analoghe e confrontabili) sia **effettivamente attribuibile a fondo naturale**. Queste informazioni, che possono essere riepilogate nella dichiarazione, dovranno essere esibite in forma completa nel caso di controlli.



D.M. 10 agosto 2012 n. 161 – Allegato 4

Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., è fatta salva la possibilità del proponente di dimostrare, **anche avvalendosi di analisi e studi progressi già valutati dagli Enti**, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale.

In Piemonte riferimento alla
Rete di Monitoraggio dei suoli